



**TRIBUNALE DI ENNA**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale di Enna**

Prot. 77/21/INT.

**Disposizioni per la disciplina dell'accesso al Palazzo di Giustizia di Enna in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.L. 21/09/2021, n. 127.**

**Il Presidente del Tribunale**

**Il Procuratore della Repubblica**

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19»;

visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19»;

visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento della epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID- 19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale»;

vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127:

ritenuto che con tale ultimo decreto è previsto l'obbligo, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, di esibire il certificato "verde" di avvenuta vaccinazione nei luoghi di lavoro sia pubblici che privati:

che i lavoratori che non esibiranno tale certificato non percepiranno lo stipendio;

che tutto il personale delle pubbliche amministrazioni deve essere in possesso del green pass;

che il possesso e l'esibizione di esso, costituiscono condizione per accedere ai luoghi di lavoro;

che, infatti, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 Settembre 2021 n. 127 (*"Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico"*) dispone che *"al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dopo l'articolo 9-quater, è inserito l'art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico), prevedendosi che " dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021....., al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165....., ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 ..."*

e, ancora testualmente: *"2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.*

*3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

*4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.*

*5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, an-*

*che a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee-guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo ....*

*6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione ai momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.*

*7. L'accesso del personale nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.*

*8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. .... Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.*

*9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione;*

visto il provvedimento congiunto emesso dal Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la medesima Corte d'Appello in data 13/10/2021 e viste le deleghe nello stesso contenute, rispettivamente rilasciate allo scrivente Presidente di Tribunale e allo scrivente Procuratore della Repubblica;

ritenuto che, al fine di garantire massime condizioni di sicurezza, misura organizzativa prioritaria *ex lege*, essenziale e compatibile con le peculiarità di tale struttura giudiziaria, è quella del controllo all'accesso al Palazzo di Giustizia di Enna;

che tale controllo potrà essere assicurato, come concordato e senza oneri aggiuntivi, da personale delle società addetta alla vigilanza, il quale avrà cura di eseguire tale incombenza nel pieno rispetto della normativa sulla *privacy*;

che, allo stato, la verifica sarà attuata mediante l'utilizzo dell'App "Verifica COVID-19" installata su un dispositivo mobile nella disponibilità di detto personale;

che l'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità della certificazione emessa dalla piattaforma nazionale *Digital Green Certificate* (DGC);

che, più nel dettaglio, saranno tenuti ad esibire il *green pass* al momento dell'accesso: tutti i magistrati togati, i magistrati onorari, gli stagisti e i tirocinanti, i giudici di pace, tutti i dipendenti amministrativi e, in coerenza alle linee-guida Funzione Pubblica in data 7 ottobre 2021 "*i visitatori a qualsiasi titolo o i lavoratori che si rechino all'interno della struttura giudiziaria per svolgere attività per conto proprio o del proprio datore di lavoro*". A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di *green pass* anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione ed al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo, quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti ed i collaboratori, nonché i prestatori ed i frequentatori di corsi di formazione, convegni, congressi o riunioni, i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, i sistemisti informatici e, comunque, tutti coloro che intendano accedere alla struttura giudiziaria per motivi differenti dalla fruizione del servizio.

**Nel caso in cui, in sede di verifica all'accesso, venga accertata la mancanza del *green pass* da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà esser data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.**

Analoga procedura dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del *green pass* riguardi personale in somministrazione. In tali casi, sebbene il personale somministrato svolga la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, l'assenza dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del *green pass* dovrà, comunque, essere segnalata immediatamente all'Agenzia di somministrazione.

Non sono tenuti ad esibire il *green pass* gli utenti del servizio giustizia, gli avvocati, i consulenti, i periti, i testi e le parti dei processi ed i soggetti esenti per motivi di salute.

Le certificazioni dovranno esser esibite, sin dal momento dell'accesso al luogo di lavoro, al soggetto incaricato dell'accertamento che, allo stato, procederà mediante l'utilizzo dell'App "Verifica COVID-19" installata su un dispositivo mobile nella disponibilità del personale di vigilanza.

**In particolare, sono esclusi dall'obbligo i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.**

In particolare, per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione da parte delle Autorità competenti. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al Medico competente dell'Amministrazione di appartenenza - non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente - ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

**I soggetti interessati possono, comunque, avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.**

L'accesso da parte dei magistrati e del personale amministrativo e di coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato al luogo di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso o di esibizione su richiesta della certificazione in argomento dà luogo all'irrogazione della sanzione amministrativa, stabilita in euro da 600 a 1500, irrogata dal Prefetto, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Per i magistrati, lo svolgimento di attività lavorativa in assenza di *green pass* o documento giustificativo costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato, per i magistrati ordinari, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 23/2/2006, n. 109, e, per gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Le contestazioni riguardanti i magistrati, anche onorari, e il personale amministrativo saranno comunicate ai Capi degli Uffici Giudiziari, per le determinazioni di competenza, dal personale individuato come referente per i controlli (personale dipendente della società addetta alla vigilanza del Palazzo di Giustizia di Enna e soggetto delegato per le verifiche a campione all'interno dell'ufficio, come di seguito individuato).

Tanto premesso, gli scriventi Presidente di Tribunale e Procuratore della Repubblica, in forza delle deleghe loro rispettivamente rilasciate dal Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la medesima Corte con il provvedimento congiunto in precedenza richiamato, dettano, d'intesa tra di loro, le **disposizioni specifiche** che seguono al fine di porre in essere, per il Palazzo di Giustizia di Enna, gli strumenti necessari per la piena osservanza delle prescrizioni di cui al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.

I dipendenti amministrativi continueranno ad accedere al Palazzo di Giustizia avvalendosi, mediante l'utilizzo dell'apposito *badge*, del varco loro dedicato ed ubicato al lato OVEST dell'edificio; presso tale ingresso, dalle ore 7,30 alle ore 8,45 di ciascun giorno lavorativo della settimana, dovrà posizionarsi una unità del personale addetto alla vigilanza per effettuare, nei confronti dei suddetti dipendenti, i prescritti controlli del certificato verde (*green pass*) ai quali, in caso di assembramento o di altra situazione in concreto ostativa a verifiche individuali, si potrà procedere anche a campione.

I magistrati togati ed onorari e gli appartenenti alle Aliquote della Sezione di P.G. della Procura della Repubblica, i quali normalmente accedono al Palazzo di Giustizia avvalendosi del varco loro dedicato posto al lato EST dell'edificio, dovranno utilizzare, per il primo accesso, l'ingresso centrale, sì da poter essere sottoposti alle verifiche del *green pass* da parte del personale addetto alla vigilanza ivi presente. Anche in questo caso, ove si verificassero assembramenti o altre situazioni che ostacolano il regolare deflusso, il personale addetto alla vigilanza potrà procedere ai suddetti controlli anche a campione.

Restano in vigore gli obblighi di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il COVID-19 o trovarsi in quarantena, così come il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi potenzialmente riconducibili alla malattia.

Conservano, altresì validità tutte le disposizioni già emanate con riferimento a doveri e precauzioni igienico-sanitarie connessi alla pandemia da COVID-19, anche per la protezione dei lavoratori e dei terzi presenti nei luoghi di lavoro, comprese le misure inerenti alle modalità di accesso, circolazione e permanenza nella sede dell'ufficio, rileva-

zione della temperatura corporea, distanziamento interpersonale e impiego dei dispositivi di igienizzazione e protezione.

Di tutte le predette disposizioni si raccomanda il rigoroso rispetto, anche al fine di evitare che la circostanza che agli uffici acceda utenza non tenuta ad esibire o a possedere il *green pass* possa comportare rischi di contagio.


Gli scriventi Presidente di Tribunale e Procuratore della Repubblica, inoltre, designano, d'intesa tra di loro, quale soggetto referente, delegato per le verifiche a campione all'interno dell'ufficio, nonché per le eventuali conseguenti contestazioni al personale amministrativo (in conformità alla normativa prevista nel codice disciplinare -artt. da 60 a 66 D. Lgs. n. 165/2001, CCNL Funzioni Centrali- e di condotta -B.U. n. 7 del 15 aprile 2018-), la Dr.ssa Ilaria AMOROSO, Direttore Amministrativo in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna.

Si dispone la diffusione del presente provvedimento mediante affissione in bacheca e la comunicazione dello stesso a tutto il personale di Magistratura e amministrativo del Tribunale e della Procura della Repubblica, agli appartenenti alle Aliquote della locale Sezione di P.G., al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Enna, al personale dipendente della società addetta alla vigilanza del Palazzo di Giustizia e, per opportuna conoscenza, al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta ed al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la medesima Corte.

Si dispone, infine, la pubblicazione del presente provvedimento nei rispettivi siti *web* del Tribunale e della Procura della Repubblica di Enna.

Enna, 14/10/2021.

**Il Presidente del Tribunale**  
- Dott. Cesare ZUCCHETTO -



**Il Procuratore della Repubblica**  
- Dott. Massimo PALMERI -

